

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1013-A

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE QUINTIERI)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Senatore CINGOLANI**

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 20 dicembre 1949 (Stampato n. 772)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 23 dicembre 1949*

Equiparazione del segretario generale del comune di Roma  
al grado 4° dell'ordinamento gerarchico statale

*Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1950*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato giuridico dei segretari comunali è regolato dal decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953, e dal successivo, 27 giugno 1942, n. 851, che hanno profondamente innovato la legislazione prima vigente in materia.

L'ultimo di questi due decreti contiene una tabella *A* che colloca al primo grado i segretari generali di 1ª classe. Una successiva tabella *F* equipara tali segretari, da assegnare alle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, al grado quinto dell'ordinamento statale.

Tali segretari generali, come risulta dal ruolo recentemente pubblicato dal Ministero dell'interno, sono 22 in tutta Italia.

La città di Roma ebbe, sotto la dittatura, un ordinamento amministrativo speciale, in virtù del decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1944, che istituiva il governatorato dell'Urbe, ed il segretario generale del comune, col decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, veniva iscritto al grado IV.

Intervenuto il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, veniva

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

confermato al segretario generale del comune di Roma il grado IV, esplicitamente riconosciuto dall'articolo 349.

Caduta la dittatura, fu pubblicato il decreto luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, con cui veniva abrogato il titolo VIII della legge comunale e provinciale del 1934, che aveva confermato la istituzione del governatorato di Roma e la equiparazione del segretario generale al IV grado della gerarchia statale e quindi al comune veniva assegnato un segretario generale di 1<sup>a</sup> classe, con trattamento identico a quello dei segretari generali assegnati alle città aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

L'equiparazione è sembrata addirittura illegale all'onorevole senatore Cingolani, il quale si è reso promotore di un disegno di legge, tendente a riportare il segretario generale di Roma al grado IV dell'ordinamento gerarchico statale. E la sua proposta ha trovato accoglimento presso la Commissione del Senato.

Venuto però il disegno di legge alla I Commissione della Camera, in sede referente, esso ha avuto critiche, quasi unanimi sicché la Commissione lo ha respinto.

Si è infatti osservato, anzitutto, che è stata perfettamente legittima la equiparazione del segretario generale di Roma al quinto grado, in seguito alla pubblicazione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1944 n. 426, che abrogava il titolo VIII della legge comunale e provinciale del 1934, poiché proprio tale titolo aveva confermato il mantenimento del segretario generale di Roma al IV grado e quindi non poteva avere alcun valore, in senso contrario, il decreto-legislativo 9 dicembre 1926, n. 2055, trasfuso

nell'articolo 349 della legge del 1934, di poi abrogato. Questa conclusione è nella logica giuridica e nella chiara dizione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, che contiene anche un articolo 16, con cui sono state abrogate tutte le norme contrarie a detto decreto.

Riconosciuta la perfetta legalità dell'equiparazione, la Commissione non ha ritenuto di potere accogliere la proposta che metterebbe il segretario generale di Roma in una posizione di preminenza sui colleghi di pari grado, tutti assegnati a città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, senza alcun plausibile motivo.

Ha considerato che il concorso per la nomina del segretario generale di Roma si è svolto in base alla tabella *F* della legge del 1942, che, come abbiamo visto, equipara i segretari generali di prima classe al V grado della gerarchia statale, e quindi una promozione, quale prevista dal disegno di legge, avrebbe il carattere di un provvedimento di stretto carattere personale, assolutamente non giustificato.

Ed infine ha osservato che la legge creerebbe, in definitiva, uno stato di inamovibilità del segretario generale di Roma, che non potrebbe essere mai trasferito in altra sede, essendo unico segretario comunale equiparato al grado quarto. Qualche commissario non ha però escluso che la questione possa essere riesaminata, in altro momento, quando si discuterà sull'ordinamento amministrativo da dare alla capitale d'Italia.

Per tutti questi motivi la Commissione ha ritenuto di dovere respingere la proposta di legge.

QUINTIERI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il segretario generale del comune di Roma è a tutti gli effetti equiparato al grado 4° dell'ordinamento gerarchico statale.